

# Fegica

# Figisc Confcommercio

Comunicazione a mezzo PEC

Prot. 69/PEC/2023

Roma, 9 maggio 2023

Spett.le

**IP SpA**

Via Salaria, 1322

00138 Roma (RM)

Spett.le

**Kuwait Italia SpA**

Viale dell'Oceano Indiano, 13

00144 Roma (RM)

Spett.le

**EG Italia Srl**

Via Alexandre Gustave Eiffel, 15

00148 Roma (RM)

Spett.le

**UNEM**

P.le Luigi Sturzo, 31

00144 Roma (RM)

Spett.le

**ASSOPETROLI**

Via San Martino della Battaglia, 25

00185 Roma (RM)

**Oggetto:** anomale informazioni su cartello prezzi medi ex DL n. 5/2023.

Alcune segnalazioni ricevute da Gestori iscritti alle nostre Organizzazioni ci informano come la società Fortech -con la quale intrattenete rapporti di collaborazione- stia diffusamente sottoponendo alle gestioni cui sono affidati impianti che espongono i Vostri marchi e colori, (quando non direttamente di Vostra stessa proprietà), una pre-adesione ad un contratto di cessione di beni e servizi che viene pubblicizzato essere in relazione con gli adempimenti discendenti dall'applicazione del DL n.5/2023, come poi convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 23 (in G.U. 15/03/2023, n.63), con particolare riferimento all'obbligo di esporre il prezzo medio dei carburanti sui punti vendita della rete ordinaria e di quella autostradale.

Più nello specifico, Fortech propone anche ai Vostri Gestori, a titolo oneroso, la vendita sia del tabellone prezzi, sia del servizio di aggiornamento automatico (cfr. documento allegato).

A questo proposito, le scriventi Federazioni ritengono di dover rilevare come:

- sia letteralmente falso e fuorviante, a tutt'oggi, che il DL n.5/2023 sopra citato indichi la data del 1° agosto 2023 quale decorrenza dell'obbligo suddetto (così come riportato nell'offerta allegata). Come è noto, infatti, la Legge di conversione rimanda ad un Decreto Ministeriale di attuazione la fissazione delle modalità -ivi compresi i termini temporali- attraverso le quali adempiere al suddetto obbligo. Decreto Ministeriale che a tutt'oggi non risulta essere stato né approvato, né tantomeno pubblicato su Gazzetta Ufficiale;
- peraltro, il tabellone promosso da Fortech, non contiene il riferimento specifico, questo, sì indicato espressamente dalla Legge, che trattasi di prezzo medio "regionale" per gli impianti di rete ordinaria e "nazionale" per quanto riguarda la rete autostradale: tale evidente lacuna accresce il livello di confusione finendo per esporre i Gestori a contestazioni e sanzioni;
- alla medesima stregua di ogni altra attrezzatura, elemento strutturale ed a corredo del punto vendita che espone i Vostri marchi e colori (quando non direttamente di Vostra proprietà), tale tabellone del prezzo medio deve obbligatoriamente, per contratto, essere fornito ovvero approvato specificatamente dall'Azienda. Cosa che, nel caso specifico, fino ad ora, non è stato comunicato ai Gestori in alcun modo. D'altra parte, ove così non fosse, ciascun punto vendita potrebbe organizzarsi come meglio crede;
- più nello specifico, alla medesima stregua di ogni altra attrezzatura destinata alla distribuzione dei carburanti e, in particolare, volta ad adempiere agli obblighi discendenti dalla normativa vigente in materia di pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti all'interno degli impianti, la sua fornitura non può che rientrare all'interno del contratto di cessione gratuita delle attrezzature suddette;
- nella proposta di preadesione nulla viene specificato in materia di responsabilità di Fortech, nel caso in cui il "cartellone prezzi" fornito non risponda adeguatamente -anche secondo le eventuali interpretazioni degli organi ispettivi- alla normativa che, come si è visto, è ancora in via di emanazione e soggetta quindi a soluzioni che potrebbero essere sostanzialmente differenti. Così come nulla viene specificato in materia di responsabilità di Fortech, nel caso in cui la "ricezione" del prezzo medio e/o la sua esposizione sul punto vendita non siano corrette e/o tempestive. Elemento non di poco conto, tenuto presente anche il regime di corresponsabilità tra Gestore ed Azienda, oltretutto il pregiudizio arrecato sia al Gestore che al punto vendita aziendale in caso di un eventuale accertamento di mancato adempimento agli obblighi, che potrebbe anche comportare la chiusura temporanea coatta del punto di vendita.

Alla luce di quanto sopra sinteticamente rilevato, le scriventi Federazioni ritengono che, avendo acquisito le informazioni contenute nella presente comunicazione, codesta Azienda sia chiamata necessariamente a comunicare urgentemente ai Suoi Gestori sia i reali termini normativi al momento vigenti, sia di non aver dato mandato a Fortech di avanzare una tale proposta in Suo nome, per Suo conto o con uno specifico Accordo.

Le scriventi Federazioni ritengono che mantenere il silenzio sulla “vicenda” ponga il Gestore nel dubbio di dover provvedere -a sua cura e spese- ad un adempimento che la norma pone, invece, a carico dei titolari degli impianti che sono proprietari delle attrezzature.


Sarà cura delle scriventi informare i Gestori della procedura irrituale adottata da Fortech, invitandoli a non sottoscrivere contratti a titolo oneroso per manlevare da adempimenti normativi i titolari degli impianti stessi.

Le scriventi rimangono in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Distinti saluti.

Il Presidente

Roberto Di Vincenzo



Il Presidente

Bruno Bearzi

